

2

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

REPERTORIO N° 5693

CONTRATTO DI APPALTO

T R A

l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi

E

l'Impresa EDILTUR S.r.l. da Brindisi per i lavori di completamento di n.4 palazzine comprendenti n.19 alloggi popolari in Brindisi ai sensi della Legge 26.12.1960 n.1676 riguardante la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti - Esercizio 1 Gennaio 1969 - 30.6.1969.-

-IMPORTO, AL NETTO £. 140.763.780,8

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosettantacinque, in questo giorno *novi* del mese di *dicembre* nella sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, avanti a me Dr.Ing.Antonio Longo, autorizzato con Ordinanza n.17/72 in data 7.9.1972 del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto alla stipula dei contratti nell'interesse dell'Istituto predetto, ai sensi dell'art.151 del T.U. 28

150
Aprile 1938, n.1165, richiamato in vigore dall'art. 8 della Legge 2.7.1949, n.408 - sono comparsi, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato espressamente, con il mio consenso e di comune accordo, a norma di legge:

1°) Il Dr. Raffaele FISCHETTO, nato a Brindisi il 7 Settembre 1922 e domiciliato in Brindisi, Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi il quale dichiara di agire per conto del Ministero dei Lavori Pubblici;

2°) Il Sig. Cosimo Piliego, nato in Brindisi il 25 Dicembre 1935, ivi domiciliato alla via R. Flores n.1, quale Amministratore unico e rappresentante legale della Società a .r.l. "EDILTUR" con sede in Brindisi alla via R. Flores, 1, in nome e per conto della quale dichiara di agire giusta atto costitutivo della società per Notaio, alla residenza di Ostuni, avv. Mario Cosimo Dello Prete, n.117106 Rep.-n.11020 racc. del 26.1.1973, che al presente atto si allega in copia notarile.-

P R E M E S S O

- CHE il Ministero dei Lavori Pubblici «Cabinetto» con Ministeriale n.832/10172/P del 24 Gennaio 1962 ha designato questo Istituto quale Ente Gestore delle costruzioni da realizzarsi nella Provincia di Brin

disi in applicazione della Legge 30.12.1960 n.1676
per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti;

-CHE il Ministero dei Lavori Pubblici - Comitato Attuazione Piano Costruzione Abitazioni Lavoratori Agricoli Dipendenti - con Ministeriale n. 69042 del 12 dicembre 1966, ha confermato questo Istituto nello incarico sopradetto per gli esercizi 1967 e 1968 e per il periodo 1 Gennaio - 30 Giugno 1969;

-CHE il Comitato Provinciale di Attuazione Piano Costruzioni Abitazioni per i Lavoratori Agricoli Dipendenti, ha compreso nel programma del III° Piano d'Intervento la costruzione di n. 19 alloggi popolari in Brindisi -Rione La Rosa- per una spesa complessiva di L. 120.000.000.-

-CHE il progetto redatto dall'Istituto in data _____ gennaio 1969 è stato approvato dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari con provveditoriale n.8941 del 29.5.1969.-

-CHE detti lavori vennero affidati all'Impresa Antimo Trevisi da Campi Salentina con contratto del 17.9.1969 n.5273 di Rep. a seguito della Licitazione privata effettuata il 30 luglio 1969.-

-CHE detto contratto fu rescisso, a richiesta dell'Impresa Antinno Trevisi per motivi di salute, con del



berazione n. 2032 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P. di Brindisi nella seduta del 17.4.1972;

-CHE la perizia di completamento redatta dall'Ufficio Progettazione e Lavori dell'Istituto in data 16 Ottobre 1974, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P. di Brindisi nella seduta del 30.10.1974, con delibera n. 2347 ed il cui importo complessivo ammonta a L. 178.045.000.= di cui lire L. 148.485.000.= (lire centoquarantottomilioniquattrocentottantacinquemila) e L. 29.560.000.= (ventinove milionicinquecentosessantamila) a disposizione dell'Amministrazione;

-CHE con la predetta delibera veniva autorizzata la licitazione privata per l'appalto dei lavori;

-CHE nella licitazione privata, esperita il 22.X.1975 come risulta dal relativo verbale, che qui si allega, l'appalto dei lavori è rimasto aggiudicato alla Impresa EDILTUR S.r.l. da Brindisi, con il ribasso di L.5,00% (lire cinque per cento) sull'importo a base d'asta di L. 178.045.000.= (lire centosettantottomilioniquarantacinquemila).-

-CHE i lavori oggetto del presente contratto saranno pagati con i fondi all'uopo accreditati dal Ministero dei Lavori Pubblici C.E.R.;

-CHE l'Impresa EDILTUR S.r.l. intende costituire la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale di Appalto e degli altri relativi e correlativi, mediante fidejussione bancaria e giusta quanto dispone l'ultima comma dell'art.3 del Nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con D.P.R. 16.7.1962, n.1063 ed offre un ulteriore ribasso di £. 0,20% (lire zero e centesimi venti per cento) a miglioramento ed in aggiunta a quello offerto in sede di licitazione di £. 5,00% (lire cinque per cento);

-CHE si è stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del contratto di appalto in forma pubblico-amministrativa.-

I componenti, come sopra costituiti da me personalmente conosciuti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, stipulano quanto appresso;

1°) L'Impresa EDILTUR S.r.l. da Brindisi, aggiudicataria dell'appalto, con il presente atto, a mezzo del suo legale rappresentante Sig. Cosimo Piliego, legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire tutti i lavori, le opere e le provviste indicate nella



1

e sommariamente specificati negli articoli 1,2 e 3 del Capitolato Speciale del presente appalto ed in conformità ai 14 (quattordici) disegni che si dichiarano parte integrante del presente contratto, al quale vengono allegati dopo essere stati firmati dai contraenti e da me funzionario rogante.-

2°) L'esecuzione dell'appalto è subordinata, inoltre, alla osservanza piena ed incondizionata del detto Capitolato Speciale che, firmato dai contraenti e da me funzionario rogante, è dichiarato parte sostanziale del presente contratto come se fosse qui appresso letteralmente trascritto, e che qui si allega.-

3°) Forma, altresì, parte integrante del presente contratto, il Capitolato Generale per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.P.R. 16 Luglio 1962, n.1063 che viene allegato a stampa.-

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.-

4°) L'importo complessivo dell'appalto resta convenuto

in £.140.763.780.- (Lire centoquarantamilionisettecentosessantatremilasettecentottanta).- al netto del 1°offerta ed accettato ribasso di £. 5,00% (lire cinque per cento) e di quello aggiunto di £.0,20% (lire zero e centesimi venti per cento per fidejussione bancaria, ed in tutto un ribasso di £.5,20%(lire cin que e centesimi venti per cento) sull'importo a base d'asta di £. 148.485.000.- (Lire centoquarantotomilioniquattrocentottantacinquemila).-

5°)I prezzi dell'elenco annesso al Capitolato Speciale d'Appalto, diminuiti dell'offerta ed accettato ribasso, resteranno fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi eventualità, salva la facoltà della Amministrazione Appaltante di procedere alla revisione dei prezzi a termini delle vigenti disposizioni di legge sulla materia.-

6°)L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego della manodopera in genere e delle categorie ex combattenti e reduci in particolare.-

7°)I pagamenti in favore dell'Impresa degli acconti per lavori e forniture per l'esecuzione del presente

contratto, saranno effettuati in conformità di quanto stabilito dall'art.30 del Capitolato Speciale di Appalto.-

8°) Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere, saranno effettuate nella misura stabilita dall'art.48 del Regolamento 23.5.1934 n.827 sulla contabilità dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportata dall'art.1 della Legge 10 Dicembre 1953 n.966 e successive modificazioni.-

9°) A norma dell'art.339 della Legge sui Lavori Pubblici 20.3.1865, n.2348, l'Impresa si obbliga a non cedere e subappaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto, senza l'esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione e di risarcimento dei danni.-

10°) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi

anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i Soci.-

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti e receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica economica e sindacale.-

11°) L'Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche se nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.-

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.-

Non sono in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre Imprese:

a) per la fornitura dei materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti

ed impianti idrici, sanitari e simili che si

eseguono a mezzo di ditte specializzate.-

12°) In caso di inottemperanza agli obblighi precisati

nei precedenti articoli, accertata dalla Stazione Appaltante e ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati destinando le somme così accantonate a garanzia dello adempimento degli obblighi di cui sopra.-

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.-

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, nè ha titoli a risarcimento di danni.

13°) Per gli effetti del presente contratto, l'Impresa aggiudicataria; elegge il proprio domicilio speciale in Brindisi presso l'avv. Gualtieri Gualtieri & C. s.n.c. Cairoli, n. 33

14°) Sono a carico dell'Appaltatore oltre alle spese relative al presente contratto per diritti di segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altra inerente e tutte le altre imposte e tasse sia

ordinarie che straordinarie vigenti e future, salve le esenzioni fiscali previste a favore degli Istituti Case Popolari e dalle Legge 30 Dicembre 1950 n. 1676.-

15°) A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Impresa ha provveduto al deposito cauzionale definitivo, nella misura prevista dal Capitolato Speciale di Appalto mediante fidejussione bancaria dell'importo di L. 7.424.250.- (Lire settemilioni quattrocentoventiquattremiladuecentocinquanta) del Credito Italiano - Filiale di Brindisi - S.p.A. giusta atto di fidejussione del 17 giugno 1975, che si allega al presente contratto e del quale fa parte integrante.-

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.-

x

TUTTO CIO' PREMesso

il Dr. Raffaele FISCETTO nella veste e qualità sopra detta, riconosce che la cauzione prestata corrisponde alle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto affida all'Impresa EDILTUR S.r.l. da Brindisi come innanzi rappresentata, all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi e per l'Amministrazione che rappresenta, si obbliga a far pagare l'ammontare dell'appalto medesimo nel modo come sopra convenuto.-

A richiesta, io Funzionario Rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.-

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.-

Il presente contratto beneficia della registrazione a tassa fissa a norma dell'art.12 della Legge 25 Ottobre 1972, n.634.-

Il presente atto consta di tre fogli di carta uso bollo scritto da persona di mia fiducia su facciate undici e righe quattordici fino a questo punto della dodicesima facciata, oltre le formalità di chiusura.-

FIRMATO: Raffaele Fischetto - Piliago Cosimo -
Antonio Longo Ufficiale Rogante.=

UFFICIO REGISTRO DI BRINDISI =
Esatte £. Quarantaquattromilatrecento = Reg.to IL 19.12.1975
al n. 4621 Mod.I =

IL CASSIERE
(F.to Illegibile)

IL DIRETTORE
(F.to Illegibile)

